



# COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 03/2020

## IL SINDACO

**Visto** il Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, Nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 Nr. 45, che tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, Nr. 833, dell'Articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, Nr. 112 e dell'Articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267;

**Visto** il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'Articolo 1 comma 2 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 1;

**Visti** il D.P.C.M. 08 Marzo 2020 ed il D.P.C.M. 09 Marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

**Rilevato** che nei punti vendita in modalità self-service posti all'interno del territorio comunale non sono rispettate le distanze di sicurezza minime previste dal D.P.C.M. 08 Marzo 2020 e dal D.P.C.M. 09 Marzo 2020 con frequente presenza di assembramenti di numerose persone in età giovanile;

**Rilevato** che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia (Guardia di Finanza e Carabinieri) hanno effettuato svariate verifiche nelle aree interessate dalle quali emerge la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti incidenti sulla possibile diffusione del virus COVID-19;

**Dato atto** che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento, considerato che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed in particolare le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

**Ritenuto** dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**Considerato** che, ai sensi dell'Articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;

**VISTI** gli Articoli 50 e 54 del D.Lgs. Nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

**VISTO** il D.P.C.M. 11 Marzo 2020;

**VISTO** lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

## ORDINA

Con effetto immediato e sino al 25 Marzo 2020 la chiusura H24 di tutti i punti vendita in modalità self-service (c.d. distributori automatici H24) presenti all'interno del territorio comunale.

## AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente atto viene preventivamente trasmesso al Prefetto di Taranto, ai sensi dell'Articolo 54 Comma 4 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L..

***Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice penale, e per le attività commerciali o assimilate, la chiusura immediata della medesima attività.***

## DISPONE

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notificare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;


Di inviare copia al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

## DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 14 Marzo 2020



Il Sindaco  
(Onofrio DI CILLO)